



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 14-03-2020

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati.

L'anno **Duemilaventi** addì **Quattordici** del mese di **Marzo** alle ore **10:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Consigliere	SI
ZAMBOLIN ANTONIO	Consigliere	SI
TURLA CINZIA	Consigliere	SI
BRIGNONE ENZO	Consigliere	SI
MARCHETTI ALESSIO	Consigliere	SI
MARCHETTI GIORGIO	Consigliere	SI
PEZZOTTI DARIO	Consigliere	SI
SINA FABRIZIO	Consigliere	SI
GALBARDI BORTOLO	Consigliere	NO

Presenti: 10 Assenti: 1

La seduta viene svolta con collegamento da remoto del Segretario Comunale nel rispetto della riservatezza del collegamento e della segretezza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. q, del d.P.C.M 08.03.2020, (pubblicato sulla G.U. 08.03.2020 n. 60), nella parte in cui stabilisce che «*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto*», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art.1 del d.P.C.M 09.03.2020 (v., in tal senso, Cons. St., comm. spec., 10.03.2020 n.571).

Il Segretario Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Deliberazione C.C. n. 4 del 14-03-2020

OGGETTO: **Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati.**

Il Sindaco illustra gli interventi più significativi di parte capitale che si intendono portare avanti. In primis la sistemazione del centro sportivo per addivenire all'affidamento, sistemazione che stava particolarmente a cuore alla minoranza – che ringrazia per la presenza e la coerenza dimostrata – nonostante il momento, spiega, bisogna accelerare i tempi. Sono stati stanziati 50.000 euro per efficientamento energetico che saranno destinati probabilmente agli edifici, avendo già quasi completato la sostituzione delle lampade dell'illuminazione pubblica a LED. Sono inseriti interventi di manutenzione generica su strade ed edifici comunali. Resta sempre come obiettivo prioritario la struttura per anziani.

Consigliere PEZZOTTI: chiede se vi siano stanziamenti per la casa di riposo a bilancio e come sarà finanziata;

Sindaco: risponde che è previsto sul triennale;

Consigliere MARCHETTI G. spiega che in parte si farà ricorso a finanziamenti, in parte ad avanzo e in parte a mutuo, oltre a quanto previsto come introito da alienazioni.

Consigliere PEZZOTTI: chiede se non sia previsto nulla come finanziamento per il servizio erogato.

Sindaco: risponde che, allo stato attuale, la budgetizzazione dei posti non è finanziata da Regione, si conta di ottenere qualche finanziamento per efficientamento energetico o antisismica.

Non si registrano ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 174 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare per l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente il primo esercizio a cui si riferisce;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. del 17.12.2019 n. 295, con la quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali è stato differito al 31.03.2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020, pubblicato sulla G.U. del 28.02.2020 n. 50, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30.04.2020;

RICHIAMATO l'art. 11 del d.lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 [Regioni ed Enti locali] adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO, come indicato da Ar.co.net – Commissione per l'armonizzazione contabile - che "A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al d.lgs. n. 118/2011". Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio);

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato d.lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO, pertanto, che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2020:

- al comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;
- al comma 779, in deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le aliquote ed i regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1° gennaio dell'esercizio, a condizione che siano approvati entro il termine fissato da leggi statali per l'approvazione del bilancio, dispone che per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, con effetto dal 01.01.2020;
- al comma 757 della L. 160/2019 dispone che, in ogni caso, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con un Decreto del MEF, da adottare entro il 29.06.2020, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera e prevede che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre i suoi effetti.
- alla data odierna il Decreto di cui sopra non è ancora stato emanato, per cui al fine di fornire una corretta attendibilità alle previsioni di entrata della nuova IMU, in assenza di un provvedimento che ne fissi la misura, per l'anno 2020, sono state individuate, tra quelle proposte dalla L. 160/2019, dal comma 748 al comma 755 (in quanto il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/197 dispone: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,...*"), ai soli fini degli equilibri di bilancio, delle aliquote IMU che garantiscono almeno l'invarianza del gettito rispetto allo scorso anno. A seguito dell'emanazione del decreto MEF di cui sopra, con successivo

provvedimento del Consiglio Comunale saranno approvate le aliquote IMU 2020 che garantiranno il gettito iscritto nel bilancio di previsione;

CONSIDERATO inoltre che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato il 31/10/2019 due importanti provvedimenti in tema di TARI:

- la Deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR), dal 01.01.2020, che ha definito nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 01.01.2020;
- la Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli avvisi di pagamento dal 01.04.2020;
- la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base a nuovi criteri, che in effetti alla data odierna non è ancora disponibile;
- l'art. 57bis del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019), fissa al 30.04.2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione del PEF rifiuti e delle relative tariffe, termine quindi "sganciato" da quello relativo al bilancio di previsione;
- l'approvazione delle nuove tariffe non potrà avvenire prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi di legge, in costanza di tributo, trovano applicazione le tariffe precedenti, ragion per cui la previsione di entrata trova sostegno nella deliberazione consiliare allegata al bilancio di previsione 2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 146 del 29.12.2018 avente ad oggetto "Aggiornamento del costo di costruzione anno 2019 ai sensi dell'art.16, comma 9, DPR n. 380/01";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 13 del 18.02.2020 avente ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al c.d.s. anno 2020";
- n. 14 del 18.02.2020 avente ad oggetto "Rideterminazione indennità del Sindaco e degli Assessori. Aumento valore ai sensi dell'art. 57 quater del D.L. 26.10.2019 n. 124";
- n. 15 del 18.02.2020 avente ad oggetto "Approvazione Piano triennale 2020-2022 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, comma 594 e seguenti, della Legge n. 244/2007";
- n. 16 del 18.02.2020 avente ad oggetto "Determinazione costi a carico degli utenti e tassi di copertura dei servizi domanda individuale anno 2020";
- n. 18 del 18.02.2020 avente ad oggetto "Conferma delle tariffe relative all'Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché della tassa occupazioni spazi e aree pubbliche";
- n. 19 del 18.02.2020 sono state determinate le tariffe della Scuola dell'Infanzia "Bosco degli gnomi";
- n. 21 del 18.02.2020 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022.";

DATO ATTO che si considera riconfermata la deliberazione di C.C. n. 18 in data 15.07.2015 relativa alla determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF;

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2020:

- al comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;
- al comma 779, in deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le aliquote ed i regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1° gennaio dell'esercizio, a condizione che siano approvati entro il termine fissato da leggi statali per l'approvazione del bilancio, dispone che per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, con effetto dal 01.01.2020;
- al comma 757 della L. 160/2019 dispone che, in ogni caso, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con un Decreto del MEF, da adottare entro il 29.06.2020, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera e prevede che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre i suoi effetti.
- alla data odierna il Decreto di cui sopra non è ancora stato emanato, per cui al fine di fornire una corretta attendibilità alle previsioni di entrata della nuova IMU, in assenza di un provvedimento che ne fissi la misura, per l'anno 2020, sono state individuate, tra quelle proposte dalla L. 160/2019, dal comma 748 al comma 755 (in quanto il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/197 dispone: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,...”*), ai soli fini degli equilibri di bilancio, delle aliquote IMU che garantiscono almeno l'invarianza del gettito rispetto allo scorso anno. A seguito dell'emanazione del decreto MEF di cui sopra, con successivo provvedimento del Consiglio Comunale saranno approvate le aliquote IMU 2020 che garantiranno il gettito iscritto nel bilancio di previsione;

CONSIDERATO inoltre che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato il 31/10/2019 due importanti provvedimenti in tema di TARI:

- la Deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR), dal 01.01.2020, che ha definito nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 01.01.2020;
- la Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli avvisi di pagamento dal 01.04.2020;
- la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base a nuovi criteri, che in effetti alla data odierna non è ancora disponibile;
- l'art. 57bis del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019), fissa al 30.04.2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione del PEF rifiuti e delle relative tariffe, termine quindi “sganciato” da quello relativo al bilancio di previsione;
- l'approvazione delle nuove tariffe non potrà avvenire prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi di legge, in costanza di tributo, trovano applicazione le tariffe precedenti, ragion per cui la previsione di entrata trova sostegno nella deliberazione consiliare allegata al bilancio di previsione 2019;

DATO ATTO che l'Ente non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a), del d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 707, e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all'art. 31 della Legge 183/2011;

RICHIAMATI i seguenti commi della L. 30.12.2018 n. 145 – Legge di bilancio 2019:

- 819. *Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.*
- 820. *A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
- 821. *Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
- 822. *Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*
- 823. *A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.*

Per effetto dei quali sono superate le norme relative al saldo di competenza in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio;

RITENUTO, in ogni caso, a soli fini conoscitivi, di allegare alla presente deliberazione il prospetto sul rispetto degli equilibri di bilancio, con l'indicazione del fondo pluriennale vincolato in entrata ed in spesa;

DATO ATTO che all'art. 11, comma 3, lettera g), è prevista la redazione della nota integrativa secondo le modalità di cui al successivo comma 5 e del punto 9.11 del Principio della Programmazione n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del d.lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 10 del d.lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

VISTO con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 18.02.2020 è stato approvato:

- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;
- lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali in data 21.02.2020, prot. n. 673, e il termine per la presentazione degli emendamenti era fissato in data 01.03.2020;

DATO ATTO che per gli adempimenti conseguenti l'approvazione del bilancio di previsione, è necessario dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. 267/2000, pervenuto il 21.02.2020, prot. n. 674, di cui all'**Allegato B**);

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso da parte del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Anna Sina, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;
- Legge n. 208 del 28.12.2014 (Legge di stabilità 2016);
- Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017);
- Legge n. 302 del 27.12.2017 (Legge di bilancio 2018);
- Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019);
- Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020);

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e la relativa nota integrativa, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, di cui all'**allegato A**) dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del d.lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATA	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Titolo 1	669.682,99	663.500,00	663.500,00
Titolo 2	66.151,32	26.000,00	26.000,00
Titolo 3	388.052,98	390.580,84	362.996,32
Titolo 4	95.500,00	1.285.500,00	35.500,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	250.000,00	0,00
Titolo 7	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9	259.300,00	259.300,00	259.300,00
Applicazione Avanzo	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	8.617,63	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	53.875,28	0,00	0,00
Totale	1.841.180,20	3.174.880,84	1.647.296,32

SPESA	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Titolo 1	1.049.135,79	1.009.111,80	993.921,67
Titolo 2	180.875,28	1.555.000,00	55.000,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	51.869,13	51.469,04	39.074,65
Titolo 5	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	259.300,00	259.300,00	259.300,00
Totale	1.841.180,20	3.174.880,84	1.647.296,32

3. di dare atto che è stato acquisto il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000, pervenuto il 21.02.2020, prot. n. 674 di cui all'**Allegato B)**;
4. di dare atto, come indicato da Ar.co.net, che *“A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al d.lgs. n.118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*;
5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma integrale e sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22.09.2014 e delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il

presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

8. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to. Elisa Chiari
